

ASSOCIAZIONE "INCONTRIAMOCI ONLUS"
Via G. Sabatini n. 32-34, Chianciano Terme (Siena)
Codice fiscale n. 90028330521



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
DEL 3 MARZO 2026

L'anno 2026 (Duemilaventisei), il giorno 3 (TRE) del mese di marzo in Chianciano Terme (Siena), Via G. Sabatini n. 32-34, presso la sede dell'Associazione Incontriamoci ONLUS, previo regolare avviso di convocazione e alle ore 11:00 si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli aderenti all'Associazione, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie per adeguamento alle norme del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo signor Marco Rossi il quale chiama a fungere da segretario il signor Guido Bombagli, che accetta.

Sono presenti i componenti del Consiglio direttivo nelle persone del presidente Marco Rossi e degli altri componenti signori: Guido Bombagli (segretario), Piero Marabissi (tesoriere), Maria Concetta Biondi (Vice Presidente), Cristina Bettolini (consigliera), Erena Melesi (consigliera) e Tanvir Ahemed (consigliere).

Viene dato atto che l'assemblea straordinaria in prima convocazione in data 7 gennaio 2026 è andata deserta e viene pertanto constatata la validità dell'Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, atta a deliberare in merito alle modifiche statutarie, come previsto dall'articolo 17 dello statuto corrente, con la presenza di almeno un terzo degli associati, essendo complessivamente presenti personalmente e per delega n. 12 dodici soci su un totale di soci pari a n.23 (ventitre) nel 2025 come risulta dal foglio presenze conservato agli atti presso la sede dell'Associazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, corredato dalle deleghe espressamente convalidate.

Si passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Modifiche statutarie per adeguamento alle norme del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Prende pertanto la parola il Presidente del Consiglio direttivo, quale presidente dell'Assemblea il quale, per il primo punto all'ordine del giorno, illustra ai presenti i motivi che inducono ad apportare variazioni allo statuto dell'Associazione già modificato in data 31 ottobre 2020 per adeguarsi alle norme del D. Lgs. 117/2017 (CTS) secondo quanto indicato dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2020 n. 106.

Il Presidente spiega che a seguito del recepimento da parte del nostro ordinamento della "comfort letter" della Commissione Europea e alle conseguenti modifiche introdotte dall'art. 8 del DL 84/2025 (decreto Fiscale), le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore sono diventate pienamente efficaci a partire dal 1° gennaio 2026. Da tale data l'Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall'Agenzia delle Entrate, è stata soppressa, l'associazione ha quindi perso la qualifica di ONLUS (posto che il relativo regime è stato soppresso) e per evitare la devoluzione del patrimonio occorre l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, c.d. RUNTS entro il 31 marzo 2026 ai sensi dell'art. 34 comma 12 del Dm. 106/2020.

Tali novità sono state fatte oggetto di precedenti informative e discussioni fra i soci per cui è da ritenersi opportuno procedere con l'adeguamento statutario richiesto dalla normativa vigente al fine di procedere alla presentazione tempestiva della domanda di accesso al c.d. RUNTS, che consentirà di assumere definitivamente la qualifica e lo status di ETS.

Si procede, quindi, alla lettura integrale del nuovo testo dello statuto modificato in adesione alla disciplina del CTS, dopo che lo stesso era già stato depositato in bozza presso la sede sociale nei giorni precedenti l'assemblea fino dalla data di prima convocazione.

Esaurita l'esposizione, l'illustrazione e la successiva lettura, il Presidente propone pertanto di modificare lo Statuto sociale in funzione delle considerazioni sopra esposte e apre la discussione dei presenti.

Dopo ampia ed esauriente discussione durante la quale tutti a turno hanno preso la parola, formulato osservazioni e suggerimenti, l'assemblea, con voto



unanime e palese

Delibera

la modifica dello Statuto al fine dell'adeguamento alle norme del CTS con l'adozione del nuovo Statuto Sociale composto da 29 articoli e coerente alla vigente normativa degli Enti del Terzo Settore.

Il nuovo Statuto Sociale viene così allegato al presente verbale, sotto lettera "A", a formarne parte integrante sostanziale.

Il Presidente evidenzia che lo Statuto, secondo la presente nuova stesura e versione, entrerà in vigore a partire dalla data odierna.

In relazione all'intervenuta approvazione, l'Assemblea, nella considerazione della facoltà stabilita per la nomina dell'organo di controllo dell'Associazione dall'articolo 24 dello statuto vigente e di quello oggetto di adeguamento, ritiene che l'attività dell'organo di controllo in carica, nel quadro normativo complessivo, tenuto conto anche delle dimensioni dell'attività dell'ente non sia necessaria ed in tal senso delibera all'unanimità dei presenti confermando di esercitare la facoltà e non provvedere alla nomina dell'Organo di controllo.

2) Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più avendo preso o chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12:15 previa stesura del presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione. Si richiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 3, secondo periodo e comma 5 del D.lgs. 117/2017 (CTS).

IL PRESIDENTE

(Marco Rossi)



IL SEGRETARIO

(Guido Bombagli)



Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano

Registrato il 11 MAR. 2026 al N° 55 serie 3

Imposta versata di € ESENTE





"ASSOCIAZIONE INCONTRIAMOCI – E.T.S."

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1

È costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (in seguito denominato CTS) l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE INCONTRIAMOCI – E.T.S."** (nel seguito anche denominata per brevità "Associazione").

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di Enti del Terzo settore (ETS). La sua durata è illimitata.

L'Associazione ha sede nel Comune di Chianciano Terme (Siena) alla via indicata nel verbale di adozione e/o eventuali successive modifiche dello statuto.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, in Italia e all'estero. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

TITOLO II

SCOPO, FINALITA' E OGGETTO

ART. 2

L'Associazione:

➤ è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo senza discriminazioni politiche, religiose o sociali;

➤ non ha fini di lucro e opera per il perseguimento di finalità culturali, formative e di solidarietà sociale a diretto favore di soggetti svantaggiati e per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi;

➤ persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti e dei destinatari dell'intervento, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale, di genere e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione, in conformità all'articolo 5, comma 1 del CTS, esercitando in via esclusiva o prevalente le seguenti specifiche attività d'interesse generale quali:

- l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui alla lettera r);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di cui alla lettera i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l);
- la beneficenza, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, di cui alla lettera u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, di cui alla lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, di cui alla lettera w).

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, antirazzismo e pacifica convivenza delle diversità; la sua struttura è democratica e promuove i criteri di gratuità e di *open access* nella comunicazione. Per il perseguimento delle finalità l'Associazione svolge, direttamente e/o anche attraverso l'ausilio di terzi mantenendo comunque il coordinamento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, svantaggiati e non, dei loro familiari conviventi o di terzi una o più delle attività indicate nel presente articolo e nel successivo articolo 3.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione si propone anche lo sviluppo di attività in collaborazione con persone fisiche, organismi collettivi, enti od associazioni aventi scopi attinenti a queste attività quali Enti Pubblici e Privati, nazionali ed esteri.

L'Associazione:

- potrà partecipare quale socio ad altri gruppi o associazioni aventi scopi analoghi e ad Enti con scopi sociali ed umanitari purché ciò risulti compatibile con le norme del CTS;

- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può ricevere contributi e liberalità, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle previsioni del CTS;

- erogare contributi ad Associazioni o altri soggetti aventi scopi affini o analoghi al proprio per il finanziamento delle attività istituzionali;

- potrà compiere qualsiasi operazione necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso l'acquisto di beni mobili ed immobili da destinare all'attività sociale; potrà inoltre compiere tutte le operazioni anche finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nel quadro delle attività d'interesse generale.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti ad altri enti ed associazioni eventualmente associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari operanti.

ART. 3

L'Associazione al fine del raggiungimento degli scopi statuari ed in conformità alle attività d'interesse generale individuate al precedente articolo 2:

- opera nel settore dell'integrazione culturale, dell'inclusione sociale, della formazione ed assistenza legale, della mediazione culturale e linguistica, della didattica multidisciplinare, dell'animazione sociale e culturale, dell'accoglienza residenziale.

- promuove progetti volti alla diffusione della tematica dell'integrazione nelle sue molteplici sfumature e contesti: artistico, musicale, economico, didattico, linguistico, culinario, professionale, ambientale, geografico e storico.

- sostiene l'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria, attraverso un lavoro sul concetto di empowerment, inteso come processo individuale ed organizzato; ciò attraverso lo sviluppo di attività inerenti la mediazione linguistica e interculturale, l'accoglienza materiale, l'orientamento e l'accesso ai servizi del territorio, la formazione e la riqualificazione professionale, la tutela psico-socio-sanitaria, l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, sociale e a una autonomia abitativa;

- raccoglie, conserva e diffonde informazioni riguardanti il tema dei richiedenti asilo, dell'inclusione sociale, dell'immigrazione e della lotta alla discriminazione anche attraverso la realizzazione di un sito internet che funga gradualmente da punto di riferimento della tematica integrazione, intercultura e migrazione nell'area a sud della Provincia di Siena;

➤ sostiene una rete di associazioni, enti, istituzioni, nazionali e internazionali, e altri soggetti impegnati a vario titolo nella raccolta, conservazione e diffusione di informazioni e documenti a supporto dei temi relativi all'inclusione sociale e alla integrazione culturale in una prospettiva di collaborazione, razionalizzazione delle risorse e promozione del senso di comunità;

➤ favorisce l'inclusione sociale di soggetti in situazione di marginalità sociale;

➤ opera per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica creando luoghi di ascolto, eventi e iniziative di advocacy;

➤ promuove la partecipazione attiva delle persone migranti nelle iniziative dell'Associazione e nel perseguimento delle finalità associative;

➤ incoraggia la narrazione autobiografica (ad esempio tramite la pratica dei cerchi narrativi, dei laboratori di scrittura, delle video-testimonianze, ecc.);

➤ favorisce l'emergere di una rappresentazione più accurata dei fenomeni migratori nei paesi europei e extra europei, attraverso la raccolta di testimonianze individuali e/o corali di gruppi o persone accomunate dall'esperienza migratoria e dall'espatrio forzato o volontario;

➤ realizza iniziative rivolte ai migranti tese all'inserimento sociale, culturale, economico, produttivo, con particolare riguardo all'inclusione nel mondo del lavoro e delle attività agricole e artigianali;

➤ coopera con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli, e che perseguono finalità anche parzialmente coincidenti con gli scopi e le finalità associative.

L'organizzazione e la gestione delle attività complementari, anche comprese fra quelle sopra indicate, deve avvenire senza che l'Associazione possa avvalersi di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati se non finalizzato alle attività d'interesse generale.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate non costituenti attività d'interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile, con particolare riferimento all'articolo 6 del CTS e relative norme di attuazione.

Mediante specifiche deliberazioni, in condizione di strumentalità rispetto alle finalità e agli scopi previsti ed alle attività poste in essere, sempre tenuto conto e nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 2 e nei limiti e modalità compatibili con quanto stabilito negli artt. 5 e 6 del CTS, l'Associazione potrà:

a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire attività culturali, ricreative e sportive anche attraverso edifici, impianti ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative e culturali, nonché sociali, musicali, turistiche, sportive, assistenziali, ricreative, gastronomiche e di accoglienza;

b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione delle proprie manifestazioni e/o di altre manifestazioni, riservando le somministrazioni ai propri soci o, in via non prevalente, anche a terzi;

c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività finalizzate all'autofinanziamento.

TITOLO III ASSOCIATI

ART. 4

Possono essere soci (detti anche associati) sia persone fisiche, sia organismi collettivi, nella forma di enti del terzo settore e/o enti non commerciali, nazionali ed esteri, purché perseguano i fini

individuati dal presente statuto e ne accettino le previsioni. I soci diversi dalle persone fisiche dovranno nominare un loro rappresentante in seno all'Associazione e dovranno rispettare e risultare conformi ai requisiti previsti dal CTS.

L'ammissione di soci, di qualsiasi nazionalità e senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, è consentita previa richiesta scritta dell'interessato rivolta al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione salvo delibera di inammissibilità unanime e motivata.

ART. 5

Chiunque intendesse essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione dovrà contenere nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, professione dell'aspirante socio, recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, ad osservarne gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione e impegnandosi al pagamento della quota di ammissione e/o della quota annuale associativa.

Nel caso di domanda di ammissione di soggetti collettivi questi indicheranno i dati anagrafici del loro rappresentante all'interno della nostra Associazione.

La delibera d'inammissibilità contenente le motivazioni, verrà comunicata all'interessato con lettera raccomandata A.R. o PEC da inviarsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di non ammissione; quest'ultimo, entro i successivi 60 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile (per il computo dei detti periodi si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari).

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà in quel momento ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART. 6

I soci sono tutti effettivi e sono tenuti al versamento delle quote associative nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo e solo il pagamento della quota annuale consentirà il rilascio della tessera di iscrizione e l'inserimento nel libro dei soci per l'esercizio dei relativi diritti.

Tuttavia i soci si suddividono nelle seguenti categorie

- *Soci Fondatori*: sono i promotori dell'Associazione intervenuti alla costituzione;
- *Soci Ordinari*: sono gli iscritti dopo la costituzione dell'Associazione;
- *Soci Sostenitori*: sono coloro che contribuiscono in modo sostanzioso a finanziarie le attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
- *Soci Onorari*: sono soci, ordinari o fondatori, che per le loro qualità personali, per la loro esperienza di vita e grazie alla loro immagine pubblica recano, consiglio, vantaggio e credibilità all'associazione e favoriscono il raggiungimento degli scopi; sono individuati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è uguale per tutti, indipendentemente dall'eventuale appartenenza alle speciali distinte categorie e dà diritto alla partecipazione alle assemblee e ad ogni altra attività svolta dall'associazione, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dagli eventuali regolamenti.

I soci hanno altresì diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previsti dalla legge o dal presente statuto, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo

di quindici giorni lavorativi. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività che possano risultare lesive degli interessi dell'Associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Tutti i soci persone fisiche ed i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche, godono, al momento dell'ammissione e del pagamento della quota sociale, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

L'associazione attraverso specifica delibera del Consiglio Direttivo può riconoscere annualmente soci onorari quei cittadini od enti che si sono contraddistinti per la fattiva collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali; i soci onorari, nel numero massimo annuale di dieci, godono dei medesimi diritti e sono soggetti agli stessi doveri previsti dal presente statuto per gli altri soci.

I soci dell'associazione pur mantenendo la completa autonomia per quanto riguarda le attività poste in essere al di fuori dell'associazione, non potranno però svolgere un'attività contraria agli scopi dell'associazione che comporterebbe l'esclusione dall'associazione medesima e la perdita della qualifica di socio.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote che il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente per l'adesione possono essere differenziate tra le categorie di soci onorari, soci sostenitori, soci fondatori e soci ordinari, categorie che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali o associativi.

Le quote e i contributi associativi, nonché le componenti il patrimonio dell'Associazione sono intransmissibili e non rivalutabili.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Qualunque attività svolta dai soci per l'Associazione, si intenderà svolta a titolo gratuito e competerà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute come stabilito dal Consiglio Direttivo nei limiti previsti dall'articolo 17 del CTS. L'attività dei soci quali volontari all'interno dell'Associazione comporta la loro iscrizione nell'apposito specifico registro quando i volontari prestano la loro attività in maniera non occasionale.

La qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo nelle attività svolte per l'Associazione. L'Associazione assicura gli associati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari di cui si avvale.

Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 8

La qualifica di socio, oltre che per causa di morte, può venire meno anche per dimissioni, decadenza o per altri motivi che comportino indegnità a giudizio del Consiglio Direttivo che deciderà l'eventuale esclusione con voto a maggioranza assoluta di tutti i componenti.

ART. 9

L'esclusione, oltre che negli altri casi previsti dal presente statuto, sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo o quota annuale;
 - c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - d) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci della relativa delibera.

ART. 10

Della delibera di esclusione dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori e di esclusione non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento del contributo o quota associativa annuale entro la fine dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. Il recesso per dimissioni, l'esclusione e la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

TITOLO IV PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 11

Il patrimonio dell'Associazione (detto anche fondo comune) è costituito dalle quote associative che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché da eventuali elargizioni e versamenti volontari, in denaro ed in natura (beni mobili ed immobili), di soci o terzi, da lasciti e donazioni, dai contributi di enti ed associazioni e dagli introiti delle iniziative sociali.

In particolare l'Associazione trae le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività d'interesse generale, dalle:

- quote associative e contributi dei soci aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- altre attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

Le quote ed i contributi associativi, a qualsiasi titolo versati anche in eccedenza a quanto espressamente previsto dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, non sono trasmissibili a terzi, neanche indirettamente e non sono rivalutabili.

È fatto inoltre divieto di distribuire anche in forma indiretta, utili e/o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che per obbligo imposto dalla legge.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

ART. 12

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo in riferimento a ciascun esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, in base all'art. 13 del CTS, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, salvo la possibilità di redigere il bilancio d'esercizio nella forma semplificata del rendiconto per cassa, sempre secondo le modalità previste dal CTS.

In caso di valori compatibili.

Il bilancio di esercizio così predisposto viene depositato dal Consiglio Direttivo, nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione a norma dell'articolo 15.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa comunque in conformità alle previsioni del CTS.

TITOLO V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci (o associati);
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il vice - presidente;
- e) il segretario;
- f) il tesoriere o cassiere;
- g) l'organo di controllo, se l'assemblea dei soci ne decide la nomina salvo i casi in cui è obbligatoria per legge.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 14

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione nei limiti del presente statuto;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del CTS;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente;
- delibera in merito alla nomina dei liquidatori.

L'Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera da inviarsi ai soci per posta semplice, posta elettronica o mediante avviso, da affiggere nella bacheca dell'associazione od in locali pubblici, nonché tramite sistemi di diffusione e piattaforme social, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è valida in assenza di convocazioni di rito quando risultino presenti tutti i soci iscritti al libro soci e in regola con il versamento delle quote associative.

Per la partecipazione non sono ammesse deleghe a terzi non soci ed ogni socio potrà rappresentare per delega al massimo altri tre soci. Si applica l'articolo 2372 del codice civile per cui la rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio direttivo o dell'organo di controllo dell'Associazione e/o di enti eventualmente partecipanti.

La partecipazione di ogni socio in Assemblea è consentita anche a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza e segretario e presidente dell'Assemblea si trovino nello stesso luogo salvo i casi in cui quest'ultima condizione non sia realizzabile in conseguenza di provvedimenti derivanti dalla pubblica amministrazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea scegliendo fra i presenti in caso di assenza del titolare della carica di cui al successivo art. 22.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti all'adunanza.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, corredato dalla relativa documentazione e custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno, per esaminare l'attività svolta e programmare quella dell'anno successivo, nonché quando risulti necessaria per la nomina del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali.

Una volta all'anno, entro il 31 del mese di Maggio l'Assemblea dovrà inoltre provvedere all'approvazione del bilancio di esercizio, nonché del bilancio sociale ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

ART. 16

L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente e sottoscritta da almeno un decimo degli associati e/o della metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione di delibere di fusione, scissione e trasformazione.

La proposta di riforma e di modifica dello Statuto, oltre che poter esser proposta direttamente dal Consiglio Direttivo, può essere presentata al Consiglio mediante motivazione scritta da un numero di associati non inferiore ad un quinto degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Consiglio Direttivo e dopo aver analizzato la proposta il Presidente convoca l'Assemblea dei soci con specifica indicazione all'ordine del giorno, del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

ART. 17

Le deliberazioni dell'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od in sua assenza dal Vice – Presidente o dal componente del consiglio Direttivo con più anzianità di carica, in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel relativo libro.

In seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un giorno dalla prima convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, per la scissione, la fusione o la trasformazione, in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati in regola con il versamento delle quote sociali, nonché iscritti nel relativo libro, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Invece in seconda convocazione l'Assemblea risulta validamente costituita con la presenza dei almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, fermo il quorum delle presenze in prima o seconda convocazione, occorre invece il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In assenza delle procedure rituali per la convocazione dell'Assemblea, la medesima risulterà valida quando siano presenti tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel relativo libro, ed i componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 18

Partecipano alle assemblee dei soci, in veste consultiva con riferimento alle attività dell'Associazione, ove invitati e senza diritto di voto:

- eventuali rappresentanti di associazioni ed enti che vogliano condividere scopi e progetti, nonché obiettivi ed attività;
- rappresentanti degli enti pubblici di riferimento del territorio ove la loro presenza venga ritenuta necessaria su decisione del Consiglio direttivo in via permanente od occasionale;

- rappresentanti di altri enti o istituzionali nazionali o sovranazionali in ragione dell'eventuale necessità collegata alle attività e progetti in corso di svolgimento e realizzazione.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti fra i soci dall'Assemblea Ordinaria che di volta in volta ne stabilisce il numero; dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

L'elezione dei componenti gli organi dell'Associazione è libera, ogni socio elettore ha diritto di voto singolo ai sensi dell'art.2532 Codice Civile in modo da dare concretezza alla libera sovranità dell'Assemblea.

Durante la prima riunione, il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice - Presidente, il Segretario e il Cassiere (o tesoriere). L'incarico di Segretario e Cassiere (o tesoriere) possono essere conferiti allo stesso membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può prevedere la nomina di un Presidente Onorario con diritto di partecipazione alle riunioni con sole funzioni consultive e senza diritto di voto.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese analiticamente documentate sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

In caso di dimissioni, revoca, decadenza per reiterata assenza dalla partecipazione oltre le tre riunioni, nonché scomparsa e/o decesso di uno dei componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione designando nell'ordine i soci non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo riferito all'organo già in carica.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro trenta giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario o su proposta di almeno due membri del Consiglio e in ogni caso quando è necessario per il buon andamento dell'attività dell'Associazione, comunque almeno tre volte all'anno.

In presenza di richiesta il Presidente è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso tramite lettera da inviarsi ai membri per posta semplice, posta elettronica o fax, nonché tramite sistemi di diffusione e piattaforme *social*, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ridotto a due giorni in caso di urgenza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in assenza di convocazioni di rito quando risultino presenti tutti i membri dell'organo.

Le riunioni del Consiglio direttivo potranno tenersi anche a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del membro che partecipa e vota a distanza, nonché del segretario e presidente dell'adunanza che potranno trovarsi anche non nello stesso luogo salvo i casi in cui quest'ultima condizione non sia realizzabile in conseguenza di provvedimenti derivanti dalla pubblica amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto per Legge e/o per statuto è riservato all'Assemblea dei soci. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;



- b) redigere il bilancio;
- c) compilare gli altri regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, la decadenza, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice - Presidente.

Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice - Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, e nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In assenza od impedimento temporaneo sia del presidente che del vice - presidente assolve alle funzioni il consigliere con più anzianità nella carica o in caso di parità il più anziano di età.

L'intervento del vice-presidente o del consigliere in luogo del presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento, rispettivamente, del Presidente o del Vice-presidente.

ART. 22

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione che non competano al cassiere.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione e tutti gli altri libri sociali eventualmente previsti.

ART. 23

Il Cassiere (o tesoriere) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio di esercizio, il bilancio sociale se previsto, nonché il bilancio preventivo, accompagnandoli da idonea relazione; sottoscrive congiuntamente al Presidente gli ordinativi di pagamento e cura gli incassi dell'Associazione sui conti bancari dell'Associazione.

ART. 24

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del CTS, l'Associazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 30, comprese quelle di cui al comma 6, del CTS.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al componente l'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile.

Esso tiene anche il libro delle proprie riunioni.

L'Organo di controllo può svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del CTS.

L'organo di controllo, qualora svolga anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La nomina dell'Organo di controllo e/o del revisore legale dei conti o della società di revisione legale, comportano la fissazione di apposito compenso a loro favore da parte del Consiglio direttivo.

ART. 25

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'associazione sono visitabili da chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente, salvo diversa previsione e nei termini previsti dal presente statuto.

TITOLO VI SCIoglimento

ART. 26

Nel caso che l'Associazione cessi la propria attività l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste nell'articolo 16, delibera la nomina di uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, in esito all'attività del liquidatore e su proposta dello stesso, delibera anche la destinazione del patrimonio sociale che residuerà dalla procedura di liquidazione con devoluzione ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e salvo diversa destinazione imposta e/o consentita dalla Legge.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici

(carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

I soci che intendono essere eletti negli organi dell'Associazione, oltre a quanto già previsto, devono possedere requisiti personali di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo i soci che si trovino nelle situazioni di conflitto d'interessi non sanabile e nelle situazioni d'incompatibilità previste rispettivamente dagli articoli 26 e 27 del CTS che richiamano rispettivamente gli articoli 2382 e 2475-ter del codice civile.

Il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui sopra comportano la decadenza dall'organo amministrativo con la necessità della loro sostituzione come previsto nel presente statuto.

ART. 28

Qualunque controversia che sorgesse in dipendenza della interpretazione od esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso e ove non stabilito una differente modalità di definizione, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale o di un unico arbitro, amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il collegio arbitrale o l'arbitro unico sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina del collegio arbitrale o dell'arbitro unico provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede l'Associazione, su istanza della parte più diligente.

ART. 29

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile di cui all'articolo 36 e seguenti.



